


RILIEVI E GIUDIZIO AL BILANCIO



6.1.2. I richiami d’informativa.

Il revisore può, ove lo ritenga opportuno, esporre un richiamo d’informativa (o paragrafo d’enfasi), nel paragrafo successivo a quello del giudizio, riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già espone più diffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di essere richiamate all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori.

Detti eventi sono esposti in modo analitico nella nota integrativa e vengono « richiamati » (o « sottolineati ») nella relazione del revisore.

Le Linee Guida dell’ISA 706 riportano a titolo esemplificativo le seguenti circostanze nelle quali il revisore può considerare necessario inserire un richiamo d’informativa:

- un’incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza;